

Da: cirinomichele65@gmail.com
Oggetto: Fwd: Regolamenti collegio dei docenti
Data: 16/09/2024 13:12:07

Si trasmette per i lavori del collegio docenti e per il suo regolamento!

Il ds

----- Messaggio inoltrato -----

Da: **Michele Cirino** <cirinomichele65@gmail.com>

Data: gio 5 set 2024 alle 23:21

Oggetto: Regolamenti collegio dei docenti

A: saic8b8007 <saic8b8007@istruzione.it>, <depriscoteresas2010@libero.it>, ANTONELLA FAIELLA <antonellafaiella1972@gmail.com>, Carmela Petrosino <carmelapetrosino@fresapascoli.edu.it>, Raffaella Formisano <raffaellaformisano69@gmail.com>, <saic8bs008@istruzione.it>, Raffaella Ferrante <ferranteraffaella@gmail.com>, Maria Rosaria Spiezio <spiezio.rosaria@gmail.com>, <anna_cuomo@hotmail.com>, ft.istruzione <ft.istruzione@libero.it>, <sonjka.bucci@tiscali.it>, Mariaconsiglia Federico <mariaconsiglia.federico@gmail.com>, <giusydalessio73@gmail.com>



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"FRESA - PASCOLI"
NOCERA SUPERIORE**



**A TUTTI I DOCENTI
AL DSGA
Regolamento operativo del collegio dei docenti (C.D.)**

Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del collegio dei docenti. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le leggi e le disposizioni ministeriali. Se nel corso delle adunanze si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente regolamento, la decisione per la risoluzione di esse è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il collegio stesso, salvo che la materia non sia già disciplinata da disposizioni normative specifiche. Il regolamento operativo del collegio dei docenti è parte integrante del Regolamento dell'Istituzione scolastica adottato dal consiglio d'istituto. È pubblicato sul sito web della scuola e una copia deve essere a disposizione nell'aula delle adunanze durante la seduta. Insediamento e convocazione del Collegio dei docenti Il C.d.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico.

È convocato, a mezzo di avviso scritto, ogni qualvolta il dirigente scolastico (o chi legalmente lo sostituisce) ne ravvisi la necessità, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le proposte formulate devono essere presentate per iscritto al D.S. che può decidere di non iscrivere la proposta formulata qualora non ravvisi la competenza da parte del Collegio ovvero non lo consideri opportuno o conveniente. Di tale decisione deve dare motivata comunicazione scritta al primo proponente, entro tre giorni da quello in cui perviene la proposta. L'avviso di convocazione deve indicare se trattasi di una seduta straordinaria e, pena la nullità dell'atto, indicare gli argomenti da trattare posti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione. In caso di urgenza l'o.d.g. può essere integrato entro il giorno precedente la seduta: si precisa che nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta per essere esaminata. Nel caso di ordine del giorno aggiuntivo, occorre darne avviso scritto almeno un giorno prima della riunione. L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite circolare interna durante l'orario di presenza a scuola, almeno 5 giorni prima della riunione, inclusi i festivi; la Istituzione Comprensiva Fresa Pascoli pag. 2 mancanza dell'eventuale firma di "presa visione" si ritiene sanata in tutte le posizioni di congedo, aspettativa e stati similari o qualora il docente partecipi alla riunione alla quale è stato invitato. Qualora la seduta sia sospesa e la trattazione degli argomenti sia rinviata ad altra seduta non fissata in calendario, il presidente invierà comunicazione del giorno, ora e dei punti dell'o.d.g. rinviati. La programmazione degli incontri è stabilita nel rispetto del Piano delle Riunioni concordato ed approvato dal Collegio Docenti prima dell'inizio delle lezioni. Diritto alla consultazione degli atti I documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria della scuola nei tre giorni precedenti la seduta, durante l'orario di ufficio. Validità e partecipazione alle sedute Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le sedute del collegio dei docenti non sono aperte al pubblico. Quando particolari motivi lo facciano ritenere opportuno, il presidente può invitare a partecipare alla seduta esperti/specialisti degli argomenti da trattare. Durante gli interventi dei non componenti, la seduta viene sospesa e riaperta al fine di consentirgli la normale prosecuzione dei lavori. Tutti i componenti del collegio hanno il dovere di partecipare alle sedute del Collegio. In caso di assenza la giustificazione preavvisata con fonogramma, prima della seduta, può essere inviata, mediante comunicazione scritta motivata, successivamente alla seduta, entro tre giorni dalla stessa. Il Presidente del Collegio Il presidente rappresenta l'intero collegio dei docenti. Deve, pertanto tutelarne la dignità e le funzioni assicurando il buon andamento dei lavori e moderando la discussione che avviene secondo l'ordine stabilito. Il presidente fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Collegio e dei diritti dei singoli componenti. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti Le funzioni del Comitato sono stabilite dall'art. 11 del D. Lgs. 297/94 così sostituito (legge 107/15): Istituzione Comprensiva Fresa Pascoli pag. 3

1. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). 2. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 3. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 4. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: i. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; ii. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; iii. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 5. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 6. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501». Commissioni del Collegio docenti Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati Istituzione Comprensiva Fresa Pascoli pag. 4 esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate. Modalità di svolgimento delle adunanze e della discussione dell'o.d.g. Modalità di votazione 1. Esaurita la discussione generale sull'argomento posto all'ordine del giorno, il Consiglio procede alla votazione, e non può più essere chiesta la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine, se non per brevi dichiarazioni di voto. Le votazioni vengono quindi indette dal Presidente dell'organo collegiale. 2. La votazione non può validamente avere luogo, se non sussiste il numero legale dei consiglieri. 3. Le votazioni si effettuano di norma con voto palese,

espresso per alzata di mano ovvero, su richiesta di uno dei membri dell'organo collegiale, per appello nominale ad alta voce con una delle seguenti dichiarazioni: sì, no, astenuto. Su proposta della maggioranza dei Consiglieri, le deliberazioni, possono essere assunte con votazioni a scrutinio segreto; la votazione è segreta quando riguarda persone determinate o determinabili. 4. Per le votazioni a scrutinio segreto il Presidente, prima dell'appello nominale, designa due scrutatori che assistono il Presidente nel predisporre le schede segrete e nella funzione di accertamento della regolarità e dell'esito della votazione. Vengono computate le schede bianche e quelle nulle, ma la proposta si intenderà approvata solo se avrà conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti, la proposta non è accolta e può essere sottoposta solo a una seconda votazione. 5. Con la votazione, il punto all'o.d.g. si intende esaurito. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. 6. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 7. Incompatibilità nelle votazioni: i componenti del Consiglio devono abbandonare la seduta durante la discussione e la votazione, relative a parenti fino al quarto grado. Tale incompatibilità è resa nota agli interessati con dichiarazione da inserire nel processo verbale. Ai soli fini della validità della seduta il consigliere che si allontana per incompatibilità è considerato presente.

Il ds